



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28/03/2022

OGGETTO: SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto**, del mese di **marzo**, dalle ore **15:30** circa, nella sala Eliseo Dal Pont, sita in viale Fantuzzi n. 11, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale allo scopo di assicurare che la seduta consiliare avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti alla seduta e tra il pubblico presente in aula prevista dal DPCM 8 marzo 2020 in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, con la presenza, nella trattazione del presente punto, dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO	Presente	MELIS VALENTINA	Assente
ADDAMIANO RAFFAELE	Presente	MONGILLO GIORGIO	Presente
BELLO PAOLO	Presente	NICOLINI GIANGIACOMO	Presente
BIANCHI MATTEO	Presente	OLIVOTTO ROBERTA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	REOLON ALBANO	Assente
DAL FARRA ERIKA	Presente	ROCCON FRANCO	Presente
DAL MAS ANNALISA	Assente	SALA NADIA	Presente
DE COL ERMANO	Presente	SAVASTA TIZIANA	Presente
DE MOLINER FABIO	Presente	SERRAGIOTTO GIANNI	Assente
DE PELLEGRIN MASSIMO	Presente	SOVILLA MARZIO	Presente
DE TOFFOL MASSIMO	Presente	STELLA ANDREA	Assente
GAMBA PAOLO	Presente	TALAMINI STEFANO	Assente
LECIS PIERENRICO	Assente		
LONGO BRUNO	Presente		
MASUT FRANCESCO	Presente		

Totale presenti: 26

Totale assenti: 7

Presiede: Francesco Rasera Berna - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto indicato e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri comunali sigg. De Moliner Fabio, Olivotto Roberta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 14/03/2022, n. 999 ad oggetto: “SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visto il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm..

Visto il parere favorevole all'unanimità reso dalla 1^a commissione, in data 23/03/2022, sulla proposta di deliberazione.

Durante la discussione esce ed entra il consigliere comunale Giangiacomo Nicolini. Presenti n. 26.

Dato atto che il consigliere comunale Roccon Franco, nel corso della seduta, ha presentato un emendamento, che di seguito si riporta:

“all’art. 2 comma 1 aggiungere:

o) può eseguire e gestire impianti di produzione di energia elettrica anche attraverso sistemi alternativi di produzione green provenienti da fotovoltaico, idroelettrico e/o altre fonti di produzione a seguito delle mutazioni della ricerca e dell’innovazione tecnologica”.

Dato atto, altresì che, su invito del Presidente del consiglio, il consigliere Roccon ha accettato che l’emendamento venga trasformato in ordine del giorno secondo il seguente testo:

“Il consiglio comunale impegna l’amministrazione e il sindaco a verificare con gli altri soci la possibilità di inserire all’art. 2 comma 1 la lettera “o) può eseguire e gestire impianti di produzione di energia elettrica anche attraverso sistemi alternativi di produzione green provenienti da fotovoltaico, idroelettrico e/o altre fonti di produzione a seguito delle mutazioni della ricerca e dell’innovazione tecnologica” così da ampliare l’oggetto sociale.”

Messo ai voti il sopraccitato ordine del giorno con votazione palese effettuata per appello nominale, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 26;

- assenti: n. 7;

- votanti: n. 26;

- voti favorevoli: n. 26 (Addamiano Raffaele, Bello Paolo, Bianchi Matteo, Bortoluzzi Ida, Bristot Fabio, Cibien Walter, Ciociano Bottaretto Marco, Dal Farra Erika, De Col Ermano, De Moliner Fabio, De Pellegrin Massimo, De Toffol Massimo, Gamba Paolo, Longo Bruno, Massaro Jacopo, Masut Francesco, Mongillo Giorgio, Nicolini Giangiacomo, Olivotto Roberta, Pingitore Francesco, Purpora Marco, Rasera Berna Francesco, Roccon Franco, Sala Nadia, Savasta Tiziana, Sovilla Marzio).

Dopo di che, messa ai voti la proposta di deliberazione sopraccitata, con votazione palese effettuata per appello nominale, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 26;

- assenti: n. 7;

- votanti: n. 15 - astenuti: n. 11 (Addamiano Raffaele, Bello Paolo, Bristot Fabio, Dal Farra Erika, Gamba Paolo, Longo Bruno, Masut Francesco, Olivotto Roberta, Pingitore Francesco, Savasta Tiziana, Sovilla Marzio);

- voti favorevoli: n. 15 (Bianchi Matteo, Bortoluzzi Ida, Cibien Walter, Ciociano Bottaretto Marco, De Col Ermano, De Moliner Fabio, De Pellegrin Massimo, De Toffol Massimo, Massaro Jacopo, Mongillo Giorgio, Nicolini Giangiacomo, Purpora Marco, Raserà Berna Francesco, Roccon Franco, Sala Nadia).

DELIBERA

1. **di approvare** la proposta di deliberazione del 14/03/2022, n. 999 ad oggetto: “SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ”;
2. **di dare atto** che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona.

Successivamente, data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., con separata votazione palese effettuata per appello nominale, che evidenzia il seguente risultato:

- presenti: n. 26;

- assenti n. 7;

- votanti: n. 20 - astenuti: n. 6 (Addamiano Raffaele, Gamba Paolo, Longo Bruno, Olivotto Roberta, Pingitore Francesco, Sovilla Marzio);

- voti favorevoli: n. 20 (Bello Paolo, Bianchi Matteo, Bortoluzzi Ida, Bristot Fabio, Cibien Walter, Ciociano Bottaretto Marco, Dal Farra Erika, De Col Ermano, De Moliner Fabio, De Pellegrin Massimo, De Toffol Massimo, Massaro Jacopo, Masut Francesco, Mongillo Giorgio, Nicolini Giangiacomo, Purpora Marco, Raserà Berna Francesco, Roccon Franco, Sala Nadia, Savasta Tiziana).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FRANCESCO RASERA BERNA

SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO PUCCI



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 999 DEL 14/03/2022

ASSEGNATA ALL'AREA SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

IL COORDINATORE D'AMBITO

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- il d.lgs. 175/2016 e ss.mm.;
- lo statuto comunale;
- la delibera della giunta comunale del 28/02/2018 n. 33 ad oggetto: “*Approvazione regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi*”;
- la delibera della giunta comunale del 1/03/2021 n. 35 ad oggetto: “*Modifica della struttura organizzativa*”;
- la delibera della giunta comunale del 8/03/2021 n. 43 ad oggetto: “*Differimento della data di entrata in vigore della nuova struttura organizzativa*”;
- il decreto del sindaco del 22/3/2021, n. 11, di assegnazione al dott. Sergio Gallo dell'incarico di coordinatore dell'ambito Risorse e Servizi alla Persona.

Premesso che:

- la società Bellunum s.r.l. è società a totale capitale pubblico, partecipata dal 2016 dal Comune di Belluno per la quota del 97,97%, dal Comune di Limana per la quota dell'1,45% e dal Comune di Borgo Valbelluna per la quota dello 0,58%;
- con delibera del consiglio comunale n. 103 del 21/12/2020 è stata approvato l'ampliamento della compagine sociale con aumento di capitale a titolo oneroso mediante conferimento di beni e denaro con l'ingresso dei comuni di Feltre, Sospirolo, Alpago, Tambre, Chies d'Alpago e l'Unione Montana Alpago;
- con successivo atto del 23 dicembre 2020 a firma del notaio Piccolotto, repertorio numero 10115 e raccolta numero 7556, sono pertanto diventati soci di Bellunum s.r.l. i Comuni di Feltre, Sospirolo, Alpago, Tambre, Chies d'Alpago e l'Unione Montana Alpago;
- i soci, con atto pubblico a firma notaio Piccolotto, repertorio numero 10255 e raccolta numero 7664, hanno stipulato appositi patti parasociali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (cosiddetto TUSP) al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- con delibera di consiglio comunale n. 54 del 30/06/2021 è stata approvata un'ulteriore operazione di ampliamento della compagine sociale della partecipata Bellunum s.r.l. con l'ingresso dei Comuni di Seren del Grappa, Quero Vas, Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi;
- con successivo atto del 1 luglio 2021 a firma del notaio Piccolotto, repertorio numero 11027 e raccolta numero 8266, sono dunque diventati soci di Bellunum s.r.l. i Comuni di Seren del Grappa, Quero Vas, Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi;
- i soci, con atto pubblico a firma notaio Piccolotto, repertorio numero 11028 e raccolta numero

8267, hanno stipulato appositi patti parasociali ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (cosiddetto TUSP) al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto;

- ad oggi, pertanto, Bellunum s.r.l. è società a totale capitale pubblico, detenuto dai seguenti Enti:
 - Comune di Belluno, quota del 68,6468%;
 - Comune di Feltre, quota del 28,0593%;
 - Comune di Limana, quota dello 1,0160%;
 - Comune di Borgo Valbelluna, quota dello 0,4064%;
 - Comune di Sospirolo, quota dello 0,1483%;
 - Comune di Alpago, quota dello 0,1483%;
 - Comune di Chies d'Alpago, quota dello 0,1483%;
 - Comune di Tambre, quota dello 0,1483%;
 - Unione Montana Alpago, quota dello 0,1483%;
 - Comune di Seren del Grappa, quota dello 0,1500%;
 - Comune di Quero Vas, quota dello 0,7800%;
 - Comune di Santa Giustina, quota dello 0,1500%;
 - Comune di San Gregorio nelle Alpi, quota dello 0,0500%.
- la società è affidataria per conto della gestione del servizio RSU per i comuni di Belluno, Limana, Borgo Valbelluna, Feltre, Sospirolo, Quero Vas, Seren del Grappa, Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi, ed è inoltre affidataria diretta da parte del Comune di Belluno della gestione della discarica e della gestione delle aree di sosta a pagamento.

Considerato che:

- la società ha espresso l'esigenza di modificare lo statuto sociale a seguito della richiesta del comune di Feltre di procedere all'affidamento dell'attività di gestione del sistema di telesorveglianza degli ascensori elettrici in servizio pubblico e del parere del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – ufficio speciale trasporti ed impianti fissi inserendo tra le attività svolte quella di gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità alternativa-scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori e la connessa attività di videosorveglianza;
- con l'occasione la società ha inoltre proposto di procedere con una integrazione delle attività previste nell'oggetto sociale meglio specificando i servizi officina già avviati dalla Società e prevedendo la possibilità di svolgere servizi di assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe (quest'ultima attività svolta nel rispetto dei limiti dell'articolo 16, comma 3-bis, del TUSP);
- la società ha infine proposto una valutazione delle modifiche statutarie conseguenti alla richiesta di approfondimento pervenuta dal revisore di un ente socio in occasione dell'ultimo ampliamento societario, avente ad oggetto l'esercizio del controllo analogo congiunto dei Soci attraverso la costituzione di comitati, regolamentati da patti parasociali, ed eventuale previsione nello statuto.
- con nota prot. comunale n. 10353 del 04/03/2022 la società ha trasmesso la seguente proposta di modifiche dello statuto sociale:
 - articolo 2, comma 1, lettera h): “*manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica, **servizi di officina***”;
 - integrazione dell'articolo 2, comma 1:
 - i) gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità***

alternativa quali ad esempio: scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori;

l) gestione dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, anche attraverso il monitoraggio di tipo remoto e la telesorveglianza degli impianti di cui alla precedente lett. i);

m) rimesse e officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei mezzi di trasporto in genere, sia di proprietà, sia di terzi;

n) può inoltre fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe;

- articolo 25, comma 1: *“L'attività di controllo analogo congiunto viene esercitata dai soci secondo le modalità stabilite nei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 16 del TUSP”;*
- integrazione all'articolo 25 con il comma 2: *“Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di socio riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci con le modalità previste dal presente statuto, nonché nel rispetto delle apposite previsioni contenute nei patti parasociali, per il tramite del Comitato di coordinamento e controllo ivi istituito e disciplinato”.*
- le modifiche proposte sono finalizzate ad una migliore definizione delle attività della società quale organismo in *house providing* soggetto al controllo analogo degli enti soci e deputato a svolgere la propria attività prioritariamente in favore degli enti soci così come previsto dalla normativa in materia.

Ritenuto pertanto di approvare le seguenti modifiche statutarie:

- l'articolo 2, comma 1, la lettera h) è così sostituito: *“h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica,”;*
- l'articolo 2, comma 1 è integrato con l'introduzione delle seguenti lettere:
 - i) gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità alternativa quali ad esempio: scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori;*
 - l) gestione dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, anche attraverso il monitoraggio di tipo remoto e la telesorveglianza degli impianti di cui alla precedente lett. i);*
 - m) rimesse e officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei mezzi di trasporto in genere, sia di proprietà, sia di terzi;*
 - n) può inoltre fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe;*
- l'articolo 25, comma 1 è così sostituito: *“1. L'attività di controllo analogo congiunto viene esercitata dai soci secondo le modalità stabilite nei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 16 del TUSP”;*
- l'articolo 25 è integrato con l'introduzione del seguente comma 2: *“2. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di socio riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci con le modalità previste dal presente statuto, nonché nel rispetto delle apposite previsioni contenute nei patti parasociali, per il tramite del Comitato di coordinamento e controllo ivi istituito e disciplinato”.*

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare** la modifica dello statuto della società Bellunum s.r.l. nel modo che segue:
 - l'articolo 2, comma 1, la lettera h) è così sostituito: "*h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica;*";
 - l'articolo 2, comma 1 è integrato con l'introduzione delle seguenti lettere:
 - i) *gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità alternativa quali ad esempio: scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori;*
 - l) *gestione dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, anche attraverso il monitoraggio di tipo remoto e la telesorveglianza degli impianti di cui alla precedente lett. i);*
 - m) *rimesse e officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei mezzi di trasporto in genere, sia di proprietà, sia di terzi;*
 - n) *può inoltre fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe;*
 - l'articolo 25, comma 1 è così sostituito: "*1. L'attività di controllo analogo congiunto viene esercitata dai soci secondo le modalità stabilite nei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 16 del TUSP*";
 - l'articolo 25 è integrato con l'introduzione del seguente comma 2: "*2. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di socio riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci con le modalità previste dal presente statuto, nonché nel rispetto delle apposite previsioni contenute nei patti parasociali, per il tramite del Comitato di coordinamento e controllo ivi istituito e disciplinato*".
3. **di approvare** conseguentemente il nuovo statuto della società Bellunum s.r.l. come da allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **di autorizzare** il sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci votando a favore del nuovo statuto societario di cui al punto 3), dando atto fin d'ora che potranno esservi apportate lievi e non sostanziali modifiche atte alla correzione di eventuali errori materiali e/o ad una migliore comprensione del testo;
5. **di dare atto** che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal coordinatore dell'ambito risorse e servizi alla persona;
6. **di dichiarare** immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, considerata l'urgenza determinata dalla necessità di formalizzare l'operazione avanti notaio.

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Allegati:

1. Statuto - Allegato A)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede - durata - oggetto

Articolo 1 - Costituzione – Sede

1. Ai sensi dell'articolo 2463 del codice civile e degli articoli 112 e 113 del Testo Unico degli Enti Locali n.267/2000 è costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico posseduto da Enti Pubblici Locali come individuati dall'articolo 2, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali, denominata "BELLUNUM S.R.L."
2. La società è costituita ed opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "in house providing".
3. La società ha sede in Comune di Belluno (BL).
4. La società ha struttura proprietaria chiusa e svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di competenza e a favore degli Enti Pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi pubblici locali di cui all'oggetto sociale, diretti al soddisfacimento di esigenze produttive interne ovvero di bisogni della collettività di riferimento dei singoli Enti pubblici soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti.
5. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la società, a tutti gli effetti di legge, è quello comunicato da ciascun socio e risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 2 – Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- (a) attività ed interventi in materia di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che possano far conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia;
- (b) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili a mezzo di uno o più dei seguenti processi: riciclaggio, compostaggio, incenerimento ed interrimento sanitario od altro ammesso dalle vigenti leggi;
- (c) costruzione e gestione di impianti fissi e di attrezzature mobili per l'esercizio dei servizi di cui sopra, nonché applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura;
- (d) ogni attività connessa con i servizi di cui alle lettere precedenti e in generale con il ciclo integrato dei rifiuti, ivi compresa la raccolta separata della carta, del vetro e dei materiali di recupero in genere, oltre che di quelli espressamente previsti da apposite norme di legge, nonché la loro commercializzazione o idonea innocuizzazione e l'acquisto, la distribuzione, l'installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature e materiali di consumo;
- (e) prestazione di servizi di cui alle lettere precedenti anche a favore di privati produttori di rifiuti speciali, alle condizioni previste dalle norme vigenti, nell'ambito dei servizi affidati;
- (f) promozione, coordinamento ed attuazione prioritariamente di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, del suolo e del sottosuolo;
- (g) gestione e manutenzione delle aree destinate a parcheggio pubblico e delle strutture in esse esistenti o alla stesse accessorie;
- (h) manutenzione, ordine e pulizia delle strade e delle cunette, sgombero neve, gestione e manutenzione del verde e arredo urbano, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica;
- i) gestione di impianti di trasporto in servizio pubblico rientranti nella cosiddetta mobilità alternativa quali ad esempio: scale mobili, tappeti mobili, funicolari, ascensori;
- l) gestione dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza, anche attraverso il monitoraggio di tipo remoto e la telesorveglianza degli impianti di cui alla precedente lett. i);

m) rimesse e officine meccaniche e/o di carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei mezzi di trasporto in genere, sia di proprietà, sia di terzi;

n) può inoltre fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soci e delle società da essi partecipate o di terzi per tutte le attività previste dall'oggetto sociale e comunque in materia di organizzazione tecnica, di normativa del settore dei rifiuti, ivi compresi i servizi di selezione, formazione e amministrazione del personale, gli approvvigionamenti, la gestione degli appalti, la progettazione di servizi, l'elaborazione delle tariffe.

2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti.

3. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

4. La società, in via non prevalente e del tutto occasionale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), compresa la prestazione di garanzie, ritenute necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

5. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, anche rivolta a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3 – Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società può essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

Capitale sociale – quote – finanziamenti

Articolo 4 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 1.177.393,73 (unmilione centosettantasettemilatrecentonovantatre virgola settantatre) suddiviso in quote sociali ai sensi di legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro o in natura, alle condizioni e nel rispetto dei termini da essa stabiliti e nel rispetto altresì delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società, sempre nel rispetto della normativa vigente.

4. Sulle somme dovute dai soci per il pagamento delle quote, se in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la disciplina prevista dal Codice Civile.

Articolo 5 - Caratteristiche delle quote e diritti dei soci

1. Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili a norma di legge, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, anche anteriormente all'acquisizione di detta qualifica.

3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta alla data della delibera di aumento del capitale sociale.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

Articolo 6 – Partecipazione di soggetti alla società

1. Possono partecipare alla società:

a. il Comune di Belluno, nella misura minima del 60% (sessanta per cento) del capitale;

b. altri Enti Pubblici Locali della Provincia di Belluno affidanti direttamente servizi pubblici locali come previsti dall'oggetto sociale.

2. L'ingresso di altri soggetti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al precedente punto n.1, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, potrà avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., commi 4 e 5, oppure a seguito di cessione di parte della quota detenuta dai soci.

Articolo 7 – Trasferimento di quote

1. Qualora un socio intenda trasferire ad Enti Pubblici Locali, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà previamente - con raccomandata A.R./PEC - informare l'Organo Amministrativo delle condizioni dell'offerta, specificando la quota che intende trasferire, il nome dell'Ente o degli Enti disposti all'acquisto, nonché il valore e le altre condizioni di trasferimento.

2. L'Organo Amministrativo, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, provvederà ad inviare al domicilio dei soci il ricevimento della comunicazione stessa, con indicate le condizioni di trasferimento, il nome dell'Ente/i Locale/i acquirente/i e il valore concordato, allegandovi copia della predetta comunicazione; il tutto con lettera A.R. / PEC.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono comunicare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R./PEC di cui al precedente punto n. 2, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà a procedere all'acquisto delle quote offerte in prelazione.

4. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente punto n.3, provvederà ad informare il Socio cedente e tutti gli altri soci, delle adesioni pervenute e del nome dei soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione.

5. La prelazione dovrà essere esercitata dai soci, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta.

6. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, dovranno effettuare il pagamento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della propria volontà di procedere all'acquisto di cui al precedente punto n.3, salvo differenti specifici accordi.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non comporti violazione di quanto previsto dal presente statuto.

8. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Articolo 8 - Forme di finanziamento e di supporto alla gestione

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini:

- dai ricavi da gestione dei servizi e dell'attività e dall'autofinanziamento che ne deriva;

- da contributi da parte di enti pubblici e soggetti privati;

- da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate;

- da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III - Organi sociali

Articolo 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, da un Notaio, e devono essere trascritte in apposito libro ed essere trasmesse ai soci entro 30 giorni dall'adozione.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

1. All'Assemblea spetta la formulazione degli indirizzi, la programmazione, la vigilanza e il controllo, sia sulla gestione ordinaria che straordinaria della società.

2. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, è inoltre di competenza dell'Assemblea l'approvazione di quanto segue:

(a) le linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali;

(b) il programma almeno annuale degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;

(c) il budget di previsione almeno annuale;

(d) la previsione almeno annuale dei flussi di cassa;

(e) la situazione economico – patrimoniale infra-annuale, anche ai fini dell'eventuale copertura delle perdite di esercizio in corso di formazione da parte degli Enti soci;

(f) le relazioni di accompagnamento a quanto ai punti precedenti;

(g) l'acquisto e la vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili e partecipazioni;

(h) cessioni d'azienda o rami d'azienda;

(i) singole assegnazioni di incarichi di consulenza di importo superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

3. All'Assemblea compete la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo su designazione degli Enti pubblici locali soci.

4. All'assemblea compete altresì determinare la remunerazione dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico e del divieto di corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art.11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o, senza ritardo, quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

3. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio degli Enti soci, fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata A.R./PEC, da inviarsi al domicilio dei Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione

potrà essere fatta anche mediante strumento di comunicazione diverso dalla raccomandata/PEC, quale fax o posta elettronica, o comunque in modo tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, a condizione che:

- tali modalità di convocazione siano utilizzate solo nei confronti di quei soci che abbiano comunicato alla società la propria utenza fax o il proprio indirizzo di posta elettronica;

- sia possibile accertare mediante avviso di ricevimento o altri mezzi idonei, che la convocazione è effettivamente giunta all'indirizzo del destinatario.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita solo nei casi e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

8. Le adunanze dell'Assemblea potranno svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto proporzionale alla sua partecipazione.

3. I soci possono farsi rappresentare da altri soci oppure da terzi, ai sensi di legge.

4. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie, partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

6. L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione. Il Presidente, previo consenso espresso della maggioranza dei soci presenti, può ammettere l'intervento all'adunanza di dipendenti della società e/o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci relativamente alle materie da trattare.

Articolo 13 - Maggioranze assembleari

1. Le maggioranze sono quelle previste dalla legge.

Articolo 14 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento la Presidenza e' assunta da persona designata dall'Assemblea medesima.

2. L'Assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può' essere scelto anche tra estranei, e che e' designato dagli intervenuti su proposta di chi presiede l'adunanza.

Articolo 15 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

2. L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo Amministrativo.

3. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

4. L'Organo Amministrativo dura in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

5. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

6. Qualora, per dimissioni o altra causa venisse meno un componente del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza degli Amministratori o l'Amministratore Unico, l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per la ricostituzione dell'organo amministrativo. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

7. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo deve convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

8. Non possono ricoprire la carica di amministratore della società ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);

- siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

Articolo 16 - Organo Amministrativo - poteri e rappresentanza

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti di quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dall'Assemblea e provvede a tutto quanto non sia riservato all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

2. Nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto, rientra in particolare nella sua competenza l'approvazione di tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente il quale non potrà in ogni caso ricevere compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale funzione. La firma del Vice Presidente costituisce, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà, anche nominando avvocati e procuratori, di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

6. L'Organo Amministrativo designa un Segretario per la verbalizzazione dei propri atti; in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è individuato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione - convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7), tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R./PEC o via telefax o via posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo (fermo restando quanto previsto al successivo punto n.7) del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed all'organo di controllo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata via telefax o per posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, nei casi previsti dalla legge.

4. Per la validità delle decisioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Ogni Consigliere dispone di un voto, e non è ammessa in alcun caso la delega.

6. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Articolo 18 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, anche in convenzione con altre società/organismi, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

Articolo 19 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo può essere:

- monocratico, composto dal sindaco unico al quale è attribuita anche la revisione legale dei conti;

- da un Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti cui è attribuita anche la revisione legale dei conti.

2. L'Assemblea prima di procedere alla nomina, determina la forma dell'Organo di controllo.

3. L'Organo di Controllo dura in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

4. Non può comunque essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.

5. Salve diverse e prevalenti disposizioni di legge, l'organo di controllo è rieleggibile una sola volta.

6. Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa al tempo vigente in materia di società a totale capitale pubblico, nonché coloro che:

- abbiano svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);

- siano in lite con la società e siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

7. Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni di legge.

TITOLO IV – BILANCIO – UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale e redazione del bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio.

3. Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, ex artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.

Articolo 21 - Destinazione degli utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ovvero, se la stessa si è ridotta per copertura di perdite al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

(b) la rimanente parte dell'utile netto è, secondo le deliberazioni assembleari, accantonato a riserve o riportato a nuovo esercizio e/o distribuito ai soci a titolo di dividendo.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo Amministrativo con le modalità e nei termini che verranno annualmente dallo stesso stabiliti.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.

TITOLO V - SCIoglimento E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione della società

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 23 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 in materia di affidamenti in delegazione interorganica, nonché dall'articolo 25 relativo al controllo congiunto, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO VI - Affidamenti in delegazione interorganica

Articolo 24 - Affidamenti in delegazione interorganica

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio "in house providing" di cui all'articolo 1:

(a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o il regolamento di quest'ultimi,

attraverso il presente statuto sociale, il contratto/i di servizio, la carta dei servizi (ex art. 112, comma 3, T.U.E.L.) e la convenzione di cui al successivo articolo 25;

(b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario ed è previsto il coinvolgimento degli enti pubblici locali soci così come disciplinati nel presente statuto e/o contratto/i di servizio;

(c) la società realizza oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato con gli enti pubblici locali che la controllano (rectius: con la collettività di cui agli enti pubblici locali che la controllano);

(d) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati all'articolo 1).

2. In termini di presupposti applicativi del c.d.modulo gestorio "in house providing", ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento:

(a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nella preventiva definizione delle linee di sviluppo dei servizi annuali e triennali, nel programma almeno annuale degli investimenti, nel budget di previsione almeno annuale;

(b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget di previsione annuale. Il report infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione, e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia).

3. Il controllo e la vigilanza interesserà non solo i conti annuali della società in house providing, ma anche la correttezza della gestione amministrativa. Gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house providing.

4. L'attività di controllo dell'Organo di Controllo sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente statuto.

Articolo 25 – Controllo congiunto

1. L'attività di controllo analogo congiunto viene esercitata dai soci secondo le modalità stabilite nei patti parasociali stipulati ai sensi dell'articolo 16 del TUSP.

2. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative di socio riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci con le modalità previste dal presente statuto, nonché nel rispetto delle apposite previsioni contenute nei patti parasociali, per il tramite del Comitato di coordinamento e controllo ivi istituito e disciplinato.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 14/03/2022, n. 999 ad oggetto “SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 14/03/2022

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 28/03/2022 , n. 29 ad oggetto “SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ” è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 04/04/2022 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 04/04/2022

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Art. 134 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto FRANCESCO PUCCI, in qualità di responsabile del procedimento, certifica che la delibera di consiglio comunale del 28/03/2022, n. 29 ad oggetto: “SOCIETÀ BELLUNUM S.R.L. - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE ” è diventata esecutiva in data 15/04/2022.

Belluno, 15/04/2022

Il responsabile del procedimento
FRANCESCO PUCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.